

Documento Informativo Precontrattuale

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG (ERGO), Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS n° I.00071

Prodotto: Viaggi Sicuri Annullamento Viaggio VSE20A

DIP del prodotto Viaggi Sicuri Annullamento aggiornato al 01/02/2020. Il presente DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto è un'assicurazione che ha lo scopo di tutelarLa in caso di Annullamento del Viaggio.

**Che cosa è assicurato?**Annullamento viaggio

- ✓ Lei è assicurato per le spese di viaggio che ha pagato o si è impegnato a pagare prima della data di partenza del viaggio e che non può recuperare in relazione alla parte del viaggio che è costretto a cancellare a causa di un evento che era imprevedibile al momento in cui Lei ha prenotato il viaggio.
- ✓ L'evento è assicurato se dipendente da:
 - Morte.
 - Malattia o infortunio imprevedibili di gravità tale da comportare l'impossibilità di viaggiare.
 - Gravidanza confermata dall'ospedale o medico curante successivamente all'acquisto della polizza e successivamente alla prenotazione del viaggio assicurato, purché Lei annulli immediatamente (entro sette giorni) il viaggio prenotato.
 - Danneggiamento dell'abitazione privata di proprietà o relativamente alla quale Lei è titolare di un diritto reale o personale di godimento a causa di incendio, esplosione, tempesta, fulmine, allagamento, a condizione che siano danni ingenti o che sia richiesta la presenza dell'assicurato in ordine all'accertamento o al chiarimento dei fatti e/o danni.
 - Citazione o convocazione avanti il tribunale penale o convocazione in qualità di giudice popolare.

Massimale: il massimale deve essere pari al prezzo pieno del viaggio da indicare nel preventivo online di Viaggi Sicuri. L'importo assicurato non potrà superare € 5.000 per persona assicurata.

In base alla tariffa scelta, alcune garanzie potrebbero non operare; anche Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi possono variare in base alla Tariffa scelta. Legga quindi con attenzione l'intera documentazione informativa per esser certo di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture.

**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ Annullamento in relazione a Certificati Assicurativi non emessi entro 48 ore dalla data di prenotazione o contestualmente alla prenotazione se il viaggio ha inizio entro 14 giorni di calendario dalla prenotazione.
- ✗ Annullamento non comunicato a Viaggi Sicuri entro 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è verificato l'evento che ha determinato la rinuncia.
- ✗ Annullamento a seguito di malattia derivante da patologie croniche o preesistenti dell'assicurato, parente prossimo o compagno di viaggio.
- ✗ Malattie mentali, disturbi psichici in genere, nevrosi, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, terrorismo, incidente aereo).
- ✗ Mancata denuncia del sinistro a tutte le assicurazioni coinvolte entro i termini stabiliti dalle singole compagnie assicurative.
- ✗ Annullamento per incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio (passaporto, visti, carta d'identità, certificati di vaccinazione, ecc.).
- ✗ Esborsi a seguito di circostanze che si potevano ragionevolmente prevedere al momento della prenotazione del Suo viaggio o dell'emissione del certificato di assicurazione;
- ✗ Qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto in conseguenza della mancata comunicazione da parte Sua all'agenzia di viaggio e/o al tour operator e/o vettore di trasporto o hotel immediatamente dopo che venga a conoscenza della necessità di cancellare o ridurre il viaggio prenotato;
- ✗ Disposizioni governative o restrizioni valutarie, o atti o omissioni o mancanze da parte del vettore del trasporto, o dell'alloggio, o di un agente mediante il quale sono stati fatti gli accordi per il viaggio;
- ✗ Quarantena e/o pandemia (dichiarata dall'OMS, ovvero l'Organizzazione Mondiale della Sanità).
- ✗ Qualsiasi richiesta di indennizzo per annullamento dovuta ad esigenze professionali.
- ✗ Qualsiasi richiesta di indennizzo per coperture assicurative stipulate per zone e paesi a rischio.

Questa lista di esclusioni ha solo valore di esempio: la invitiamo quindi a consultare attentamente l'intera documentazione informativa.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura non opera se non versa il Premio.
- ! Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o domiciliato in Italia; se non ha capacità giuridica; se non parte dall'Italia e rientra in Italia; se ha 66 anni compiuti.
- ! La copertura non opera se Lei non sottoscrive la polizza tassativamente entro 48 ore dalla data di prenotazione del viaggio o se non la sottoscrive contestualmente alla prenotazione in caso di viaggio che ha inizio entro 14 giorni di calendario dalla prenotazione.
- ! Lo scoperto a Suo carico in caso di sinistro dovuto a malattia o infortunio senza ricovero è del 10% del costo del viaggio, con un minimo applicabile di € 80 per persona assicurata.
- ! Lo scoperto a Suo carico in caso di ricovero con degenza minima di 3 giorni o in caso di decesso e di € 80 per persona assicurata.
- ! Qualora Lei non denunci il sinistro entro 24 ore dall'evento, lo scoperto si intende elevato al 25% del costo del viaggio (con un minimo applicabile di € 80 per persona assicurata).
- ! La copertura non opera per le spese che Lei ha sostenuto a seguito del Suo rifiuto di viaggiare o proseguire il viaggio o della perdita di interesse nel viaggio motivati da: problemi di carattere economico o lavorativo, spese che verranno sostenute dal tour operator/fornitore di servizi, dall'hotel o dalla compagnia aerea; ritardo nell'iniziare il viaggio, o maggiorazioni del prezzo applicate dal tour operator/fornitore di servizi a causa dell'aumento dei prezzi base della brochure.
- ! La copertura non opera rispetto alle tasse (incluse le tasse aeroportuali), i costi di gestione pratica e di transazione informatica, visti e premi assicurativi.

Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle limitazioni della copertura: la invitiamo quindi a consultare attentamente la documentazione informativa per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della polizza sono valide per la destinazione o le destinazioni da Lei selezionate.



Che obblighi ho?

Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare tempestivamente per telefono Viaggi Sicuri ai numeri di telefono indicati nella documentazione fornendo tutte le informazioni richieste inerenti il sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, conservare la documentazione di polizza. Lei inoltre dovrà inviare immediatamente via email all'indirizzo indicato nella documentazione, copia del certificato medico che specifichi la malattia/infortunio che ha portato all'annullamento, la prognosi e la diagnosi.



Quando e come devo pagare?

Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento avviene con carta di credito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto ed il Certificato Assicurativo è stato emesso entro 48 ore dalla data di prenotazione del viaggio, o contestualmente alla prenotazione se il viaggio ha inizio entro 14 giorni di calendario dalla prenotazione; la copertura scade all'inizio del viaggio di andata dall'Italia.



Come posso disdire la polizza?

Qualora la presente assicurazione non soddisfi le esigenze dell'assicurato, questi potrà comunicare a Viaggi Sicuri la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato dall'assicurato. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato qualora vi siano circostanze che possano dare origine ad una richiesta di indennizzo.

Assicurazione Viaggi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: *Ergo Reiseversicherung AG*

Intermediario: *PKC Associates Ltd*

Prodotto: *Viaggi Sicuri Annullamento VSE20A*

DIP aggiuntivo Viaggi Sicuri Annullamento aggiornato al 01/02/2020. Il presente DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ERGO REISEVERSICHERUNG AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Pola 9, 20124 Milano; tel +39.02.76.41.66.52; sito internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it

ERGO REISEVERSICHERUNG

- Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG (di seguito "ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI").
- Sede Legale: Germania, Thomas-Dehler Straße, 81669 München
- Autorità di Controllo: Autorità Tedesca BAFIN.

La Rappresentanza Generale per l'Italia

- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI"), Via Pola 9, 20124 Milano; Tel.:+39.02.76.41.66.52; Sito Internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'IVASS al n. I.00071.

La situazione Patrimoniale al 30/06/2018 (ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI AG)

- Patrimonio netto: € 69,48 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,53 Mln e Riserve Patrimoniali: € 42,94 Mln.
- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 74,60 Mln
- Requisito patrimoniale minimo: € 19,91 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 90,31 Mln
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 164,6%

Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.reiseversicherung.de

Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.



Che cosa è assicurato?

Polizza Annullamento viaggio

La Società indennizza l'Assicurato per tutte le spese di viaggio che ha pagato o si è impegnato a pagare prima della data di partenza del viaggio e che non può recuperare in relazione alla parte del viaggio che è costretto a cancellare a seguito di:

- morte dell'Assicurato o persona collegata all'Assicurato;
- malattia o infortunio imprevedibili di gravità tale da comportare l'impossibilità di viaggiare, dell'Assicurato o persona collegata all'Assicurato;
- danneggiamento della abitazione privata di proprietà o relativamente alla quale l'Assicurato è titolare di un diritto reale o personale di godimento a causa di incendio, esplosione, tempesta, fulmine, allagamento, a condizione che siano danni ingenti o che sia richiesta la presenza dell'Assicurato in ordine all'accertamento o al chiarimento dei fatti e/o danni.
- citazione o convocazione dell'Assicurato avanti il tribunale penale o convocazione in qualità di giudice popolare.
- gravidenza confermata dall'ospedale o medico curante successivamente all'acquisto della Polizza e successivamente alla prenotazione del viaggio assicurato, purché l'Assicurato annulli immediatamente (entro sette giorni) il viaggio prenotato.

Annullamento viaggio – Massimali: almeno pari al prezzo del viaggio

Massimale per persona

Fino a € 5.000




Che cosa NON è assicurato?


Rischi esclusi


- malattie preesistenti, cioè malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti anteriori alla data di inizio della copertura e note all'Assicurato;
- patologie in fase acuta sorte prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico;
- viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici, visite prevedibili o già programmate;
- malattia terminale diagnosticata prima della stipula della polizza assicurativa;
- malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, **Terrorismo**, incidente aereo).
- intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;


	<p>g. parto, parto prematuro e puerperio. Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione; minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo dell'assicurato; interruzione volontaria della gravidanza.</p> <p>h. eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza;</p> <p>i. espanto e/o trapianto di organi;</p> <p>j. dolo, condotte illecite, colpa grave o incuria dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;</p> <p>k. guerra (anche civile, dichiarata o meno), scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, sabotaggio e vandalismo, Dirottamento, Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico e Terrorismo.</p> <p>l. Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo;</p> <p>m. Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;</p> <p>n. chiunque nei 12 mesi antecedenti l'emissione della polizza sia stato ricoverato in ospedale o casa di cura;</p> <p>o. chiunque riceve o è in lista d'attesa per ricevere trattamenti in ospedale o casa di cura;</p> <p>p. richieste non denunciate direttamente e per iscritto a sinistri@pkctravelinsurance.com entro i termini previsti nelle singole sezioni delle Condizioni Particolari;</p> <p>q. quarantena e/o pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.</p> <p>r. tasse, incluse le tasse aeroportuali, visti e premi assicurativi, costi di gestione pratica e di transazione informatica;</p> <p>s. qualsiasi richiesta di indennizzo causato da eventi naturali, catastrofici, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, tsunami;</p> <p>t. qualsiasi richiesta di indennizzo per annullamento a causa di eventi per i quali diventa impossibile intraprendere il viaggio, di cui si era a conoscenza al momento della prenotazione;</p> <p>u. qualsiasi richiesta di indennizzo per annullamento se causato da fallimento o inadempienza contrattuale da parte del vettore o organizzatore del viaggio (compagnia aerea, tour operator, ecc.);</p> <p>v. qualsiasi richiesta di indennizzo per coperture assicurative stipulate per zone e paesi a rischio.</p>
--	---


	<p>Ci sono limiti di copertura?</p>
<p><u>Alle coperture previste da questo prodotto assicurativo sono applicate limitazioni</u> (oltre alle esclusioni della sezione "Che cosa NON è assicurato?")</p>	
<p>Il presente prodotto non può essere venduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A copertura di viaggi che non partono dall'Italia. - Dopo la partenza per il viaggio. - Oltre 48 ore dalla data di prenotazione del viaggio o successivamente alla data di prenotazione se la partenza è prevista entro 14 giorni. - A copertura di un viaggio diverso da quello specifico descritto nel documento assicurativo. - A soggetti che non siano in possesso del biglietto di rientro in Italia prima della data di partenza. - A persone non domiciliate o residenti in Italia. - A persone di età superiore ai 65 anni. 	
<p>La polizza dev'essere stipulata per l'intera durata del viaggio e per l'intero costo del viaggio assicurato. La copertura non opera se la garanzia non è prevista nel prodotto acquistato o se non è stato pagato il relativo premio.</p>	
<p><u>Clausola "Zone di Guerra"</u> Qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, in caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con la Centrale Operativa e adoperarsi per evacuare il paese entro 10 giorni dalla dichiarazione di "Zona di guerra". Oltre tale termine, la polizza decade.</p>	
<p><u>Clausola Sanzioni ed Embargo</u> La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.</p>	
<p>Polizza Annullamento viaggio</p>	
<p><u>Esclusioni specifiche (in aggiunta a quelle elencate nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"):</u></p>	
<p>L'Assicurazione non copre:</p>	
<p>a. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento in relazione a Certificati Assicurativi non emessi entro 48 ore dalla data di prenotazione o contestualmente alla prenotazione se il viaggio ha inizio entro 14 giorni di calendario dalla prenotazione;</p>	
<p>b. Richieste di Indennizzo per Annullamento non comunicate a PKC Associates Ltd entro 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è verificato l'Evento che ha determinato la rinuncia;</p>	
<p>c. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo in seguito a malattia derivante da patologie croniche o preesistenti dell'Assicurato, Parente Prossimo o Compagno di Viaggio;</p>	
<p>d. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per le quali l'Assicurato non ha denunciato il sinistro stesso a tutte le assicurazioni coinvolte entro i termini stabiliti dalle singole Compagnie Assicuratrici come da art. 1910 del C.C.;</p>	
<p>e. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento se dovuta ad incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio (passaporto, visti, carta d'identità, certificati di vaccinazione, ecc.);</p>	
<p>f. Le spese sostenute a causa del Vostro rifiuto di viaggiare o proseguire il viaggio o della perdita di interesse nel viaggio a causa di: problemi di carattere economico o lavorativo; spese che verranno sostenute dal Tour Operator/fornitore di servizi, dall'hotel o dalla compagnia aerea; ritardo nell'iniziare il viaggio, o maggiorazioni del prezzo applicate dal Tour Operator/fornitore di servizi a causa dell'aumento dei prezzi base della brochure;</p>	
<p>g. Esborsi a seguito di circostanze che si potevano ragionevolmente prevedere al momento della prenotazione del Vostro viaggio o dell'emissione del Certificato di Assicurazione;</p>	
<p>h. Qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto in conseguenza della mancata comunicazione da parte Vostra all'Agenzia di Viaggio e/o al Tour Operator e/o Vettore di trasporto o Hotel immediatamente dopo che venga a conoscenza della necessità di cancellare o ridurre il viaggio prenotato;</p>	
<p>i. Disposizioni governative o restrizioni valutarie o atti o omissioni o mancanze da parte del vettore del trasporto, o dell'alloggio, o di un agente mediante il quale sono stati fatti gli accordi per il viaggio;</p>	
<p>j. Costi di gestione pratica, di transazione informatica, le tasse aeroportuali, quote assicurative e visti;</p>	
<p>k. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento dovuta ad esigenze professionali.</p>	
<p>l. Mancata comunicazione dell'indirizzo e numero telefonico di telefono fisso ove sono reperibili le persone indicate rispetto agli Obblighi dell'Assicurato elencati nella polizza.</p>	


<p>m. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nella sezione "Che cosa NON è assicurato?"</p> <p>Scoperto:</p> <p>Malattia senza ricovero: scoperto del 10% dell'importo della penale, con un minimo di € 80 a persona a carico dell'Assicurato.</p> <p>Morte o ricovero ospedaliero di minimo 3 gg: franchigia di € 80,00 per ogni Assicurato.</p> <p>Denuncia dopo oltre 24 ore dell'Evento che ha portato all'annullamento: scoperto elevato a 25% della penale (con un minimo di € 80) per ogni Assicurato.</p> <p>Criteri di liquidazione</p> <p>Se il massimale è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.</p>


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Annullamento viaggio:</p> <p>L'Assicurato o chi per esso, in caso di sinistro, entro 24 ore dall'evento che ha portato all'Annullamento Viaggio è obbligato:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ad informare tempestivamente la/le società con cui è/sono stata/e effettuata/e la/le prenotazioni/i del viaggio: strutture ricettive, compagnie aeree, agenzie viaggio online (Online Travel Agencies, OLTA), agenzia viaggio, Tour Operator o altri fornitori di servizi. La Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui si è verificato l'evento che ha portato alla Cancellazione Viaggio. Un'eventuale maggiorazione di penale addebitato dal Tour Operator/fornitore di servizi in conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato nel segnalare la Cancellazione Viaggio, resterà a carico dell'Assicurato. A fare immediata denuncia telefonica a PKC Associates Ltd al numero telefonico: +39 0541 51171 comunicando oltre agli estremi del sinistro e del Certificato Assicurativo, la reperibilità durante la malattia dell'Assicurato o della persona che ha causato l'Annullamento del Viaggio. L'Assicurato deve comunicare Cognome, Nome, Indirizzo, anche se temporaneo e numero telefonico di telefono fisso, al fine di permettere alla Società di avvalersi del diritto di richiedere una visita medica per confermare che lo stato di salute dell'Assicurato o della persona che ha causato l'Annullamento del Viaggio sia tale da impedirgli di viaggiare. A comunicare la rinuncia a Compagnie Assicuratriche che assieme alla Società coprono lo stesso rischio come da art. 1910 del C.C.. Nel caso in cui il viaggio sia un pacchetto organizzato da un Tour Operator, è importante controllare le coperture assicurative incluse nel pacchetto. Ad inviare via email a sinistri@pkctravelinsurance.com o fax allo +39 0541 709258 copia del certificato medico che specifichi la malattia che ha portato alla Cancellazione Viaggio ed i giorni di prognosi. Per verificare che tale documentazione sia stata inviata entro 24 ore dall'evento, farà fede la data di invio dell'email o fax da parte dell'Assicurato. <p>Non verranno risarciti i sinistri denunciati oltre 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è manifestato l'evento che ha determinato la rinuncia. Si invita a verificare in polizza le azioni ulteriori da intraprendere e la documentazione da fornire.</p> <p>Prescrizione: ogni diritto, nei confronti di ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con carta di credito/prepagata e paypal. - Il premio è comprensivo di imposta. - ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI non prevede meccanismi di indicizzazione/ adeguamento o di frazionamento infrannuale del premio.
Rimborso	<p>Il contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di recesso entro 14 giorni dalla stipula ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Annullamento viaggio: la copertura ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e scade all' inizio del Viaggio di Andata.</p> <p>La polizza non è sospendibile.</p>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la presente Assicurazione non soddisfi le esigenze dell'Assicurato, questi potrà comunicare, per iscritto alla Società via fax al numero +39 0541 709258 o via e-mail all'indirizzo info@pkctravelinsurance.com la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato dall'Assicurato. Per la validità del recesso farà fede la data del timbro postale o la data di ricezione della e-mail o del fax. Il diritto di recesso non potrà essere esercitato qualora vi siano circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di Indennizzo.</p>
Risoluzione	<p>La polizza non prevede la risoluzione anticipata.</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Questo prodotto è rivolto a viaggiatori singoli e famiglie che hanno la necessità di tutelarsi dai rischi elencati nella sezione "Che cosa è assicurato?" per un singolo viaggio.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>Il presente prodotto assicurativo prevede un costo di intermediazione a carico del cliente già incluso nel premio pari a una percentuale che va dal 25% al 31% del premio (Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili).</p>	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto verranno gestiti da ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: PKC Associates Ltd, Corso D'Augusto 118, int. 6, 47921 Rimini, email: reclami@pkctravelinsurance.com. ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (tramite il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net) o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI POLIZZA VIAGGI SICURI ANNULLAMENTO**LA POLIZZA E' VALIDA SE IL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE CON NUMERAZIONE INIZIALE VSE20A E' STATO EMESSO TRA IL 01/02/2020 E IL 31/01/2021 PER PARTENZE ANTERIORI AL 31/01/2022**

Si richiama l'attenzione del contraente e dell'assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo!

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO ASSICURATIVO**1. Legge applicabile.**

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

2. Modalità di perfezionamento del contratto.

Il Contratto si perfeziona con l'adesione dell'Assicurato alla Polizza assicurativa (contratto).

La copertura assicurativa decorre dal momento del perfezionamento del Contratto (per i termini di sottoscrizione della Polizza si rimanda agli artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione).

La polizza deve essere stipulata dal Contraente maggiorenne dotato di "capacità di agire" che:

a. se la stipula tramite internet, è tenuto a stampare la polizza in forma completa, restituendo copia sottoscritta del certificato assicurativo via fax al numero +39 0541 709258 o via e-mail all'indirizzo **info@pkctravelinsurance.com**. Detto documento costituirà il riferimento contrattuale per l'operatività delle garanzie;

b. deve visionare attentamente le condizioni di polizza e verificare la correttezza e veridicità dei dati inseriti e/o forniti (a solo titolo esemplificativo e non limitativo: data di inizio del viaggio, durata e destinazione dello stesso).

Qualora il Contraente stipuli la polizza tramite Internet, potrà chiedere di ricevere e trasmettere il contratto di Assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Il Contraente ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione del contratto di Assicurazione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e di modificare le tecniche di comunicazione a distanza utilizzate, a meno che tale modifica non sia incompatibile con il contratto di Assicurazione concluso.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

3. Validità contrattuale

a. Il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in Italia.

b. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall'Italia e rientro in Italia, purché l'Assicurato compia uno spostamento di almeno 50 Km di distanza dal proprio domicilio.

c. Non è consentita la stipulazione di più polizze **Viaggi Sicuri** con lo scopo di aumentare il massimale assicurato o di prolungare il periodo di copertura di un viaggio già in corso.

d. E' obbligatorio essere in possesso di un biglietto di andata e di rientro in Italia, prima della data di partenza del viaggio.

4. Durata e proroga del contratto.

La polizza Viaggi Sicuri Annullamento ha inizio dal momento in cui è stato pagato il premio corretto e se il Certificato Assicurativo è stato emesso entro 48 ore dalla data di prenotazione del viaggio, o contestualmente alla prenotazione se il viaggio ha inizio entro 14 giorni di calendario dalla prenotazione; la copertura scade all'inizio del Viaggio di Andata.

Non è consentita la stipulazione di una polizza che copra solo parzialmente il viaggio. In caso di stipulazione di una polizza che copra solo parzialmente il viaggio, la Società ERGO si riserva il diritto di corrispondere un indennizzo proporzionale alla copertura parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1907 CC.

5. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all'Assistenza e/o all'indennizzo.

6. Reclami.

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto verranno gestiti dalla Società ERGO. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

PKC Associates Ltd, Corso D'Augusto 118, int. 6, 47921 Rimini,

email: reclami@pkctravelinsurance.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società ERGO. In particolare, il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo di doglianza e deve essere corredato dalla copia del reclamo presentato all'impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. I reclami per l'accertamento dell'osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'organo del paese la cui legislazione è stata prescelta, e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il Contraente. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative, all'attribuzione di responsabilità ed i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria. In ogni caso, è fatta salva la facoltà del reclamante di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

7. Informativa in corso di contratto.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel DIP Danni e DIP Aggiuntivo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

8. Premio.

- a. Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'Assicurazione ha effetto dalla data e ora di acquisto indicate sulla polizza, se il premio è stato correttamente pagato.
- b. Per l'applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.
- c. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del contraente.

9. Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dare a ciascun Assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. L'assicuratore che ha pagato il danno ha il diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

10. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare conseguenze gravi per l'Assicurato. Si precisa che, ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, la Società non è tenuta ad eseguire le prestazioni di cui alla presente Polizza e, per quanto riguarda le prestazioni eventualmente già eseguite prima della scoperta delle dichiarazioni false o reticenti rese dall'Assicurato, la Società si riserva la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute.

11. Aggravamento del rischio.

a. In base all'art. 1898 del Codice Civile l'Assicurato deve immediatamente informare ERGO, tramite email a info@pkctravelinsurance.com, di qualsiasi variazione avvenuta dopo la data di emissione del Certificato di Assicurazione e prima della data di inizio del viaggio che potrebbe dare origine ad una richiesta di indennizzo. Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione delle garanzie previste in Polizza.

b. Clausola "Zone di Guerra" qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, in caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con Inter Partner Assistance S.A. e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di guerra". Oltre tale termine la presente polizza decade.

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo.

a. L'Assicurato deve porsi immediatamente in contatto con PKC Associated LTD secondo le modalità previste nelle Condizioni Particolari delle Condizioni di Polizza di ERGO per attivare le necessarie procedure.

b. L'Assicurato deve comunicare telefonicamente i propri dati anagrafici, il codice fiscale, l'indirizzo ed il numero di telefono delle persone assicurate, la loro reperibilità e numero del Certificato di Assicurazione.

c. L'Assicurato deve compilare il Modulo per la Richiesta di Indennizzo disponibile sul sito web www.viaggisicuri.com oppure potrà contattare PKC Associates Ltd a sinistri@pkctravelinsurance.com per richiederne l'invio entro 31 giorni dal rientro in Italia. **L'invio del modulo prestampato di richiesta di liquidazione del sinistro non comporta, nè equivale a, riconoscimento - ancorché implicito - da parte della Società della ricorrenza delle condizioni di liquidazione del sinistro;**

d. **L'Assicurato** deve inviare entro e non oltre 31 giorni dal sinistro, una comunicazione scritta, con lettera raccomandata a.r. a PKC Associates Ltd, allegando, ove dovuto la documentazione richiesta.

e. Per la stima del danno da parte della Società si fa riferimento ai massimali indicati nelle Condizioni di Polizza;

f. L'Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della Società, la Società stessa e i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro;

g. Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell'Assicurato;

h. La liquidazione dei danni viene effettuata in Italia con pagamento dei rimborsi in Euro. Per le spese sostenute nei Paesi che non adottano l'euro i rimborsi vengono effettuati al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

13. Diritto di recesso.

Qualora la presente Assicurazione non soddisfi le esigenze dell'Assicurato, questi potrà comunicare, per iscritto alla Società via fax al numero +39 0541 709258 o via e-mail all'indirizzo info@pkctravelinsurance.com la propria dichiarazione di recesso entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all'inizio del viaggio prenotato dall'Assicurato. Per la validità del recesso farà fede la data del timbro postale o la data di ricezione della e-mail o del fax.

14. Lingua in cui è redatto il contratto.

Il Contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. Regime fiscale.

Il trattamento fiscale applicabile al Contratto è quello previsto dalle leggi di volta in volta in vigore.

DEFINIZIONI GENERALI - GLOSSARIO

Le seguenti parole ed espressioni hanno il significato sotto riportato quando appaiono all'interno del testo delle Condizioni di Polizza.

Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale è stato pagato il relativo premio e dal quale avverrà il suo ritorno in Italia entro il periodo prenotato.

Assicurato: il soggetto o i soggetti indicato/i nel certificato di Assicurazione, con **residenza** o domicilio in Italia, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, nominato tale nel Certificato di Polizza, che sia idoneo ad essere Assicurato ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni di Polizza, e per il quale è stato pagato il premio assicurativo corretto.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Assistenza: prestazione di immediato aiuto, che la Società fornisce all'Assicurato, tramite la Centrale Operativa ed in base alle Condizioni di Polizza applicabili allo specifico contratto di assicurazione sottoscritto, che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico: l'uso, il rilascio o la minaccia di qualsiasi arma nucleare o dispositivo o l'emissione, lo scarico, la dispersione, il rilascio o la fuga di qualsiasi agente chimico solido e liquido o gassoso e/o agente biologico durante il periodo di assicurazione. Per agente "chimico" si intende qualunque composto che, se opportunamente disseminato, produce effetti invalidanti, dannosi o letali su persone, animali, piante o proprietà materiali. Per agente "biologico" si intende qualsiasi microrganismo patogeno e/o tossine prodotte biologicamente (compresi gli organismi geneticamente modificati e le tossine sintetizzate chimicamente) che causano malattia e/o morte nell'uomo, negli animali o piante.

Attività Pericolose: qualsiasi attività a carattere fisico dove è forte il rischio di gravi infortuni. Sono incluse le attività sportive, attività manuali e non; l'uso di attrezzi o macchinari, il sollevamento di oggetti pesanti; lavorare o svolgere qualsiasi attività ad un'altezza superiore di 3,50 metri.

Centrale Operativa: la struttura di operatori, medici, tecnici che la Società mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in polizza. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Bernardino Alimena 111, 00173 Roma.

Compagno di Viaggio: una sola persona assicurata e nominata sul vostro stesso Certificato di Polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di Assicurazione.

Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolge in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.

ERGO: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG.

Estero: qualsiasi Paese diverso da quello in cui l'Assicurato risiede o ha il proprio domicilio (Italia).

Evento: il manifestarsi delle cause che determinano il sinistro.

Famiglia: l'Assicurato ed i suoi conviventi come risultante da certificato anagrafico. Agli effetti anagrafici per Famiglia s'intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, convivenza (se i soggetti sono presenti sul medesimo certificato di residenza), parentela e affinità fino al secondo grado*, adozione, tutela. (*coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne).

Franchigia: la somma stabilita nelle Condizioni di Polizza che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia: copertura o prestazione – differente dall'Assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso o in un indennizzo del danno.

IVASS: L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un'autorità italiana avente funzioni di controllo nel settore delle assicurazioni.

Italia: Repubblica Italiana con le sue isole, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o manifestatesi anteriormente alla data di inizio della copertura e note all'Assicurato.

Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nel Modulo delle Coperture delle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la Garanzia o a fornire la prestazione di Assistenza.

Parenti Prossimi: coniuge, genitori, suoceri, nonni, figli, nipoti, fratelli, sorelle, cognati, generi, nuore.

Periodo di Assicurazione: la data di inizio e fine del periodo di copertura assicurativa come risulta dal Certificato di Polizza, comprese eventuali estensioni della copertura.

Polizza: il documento che regola e prova l'Assicurazione.

Prenotazione anticipata: qualsiasi prenotazione effettuata almeno 24 ore prima della partenza evidenziata sul biglietto/documento di viaggio dell'Assicurato.

Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale come risulta da certificato anagrafico.

Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Scoperto: la parte dell'ammontare dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato come stabilito nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza.

Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società: l'Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG (ERGO).

Terrorismo: un atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza, rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici.

Validità: termine di operatività della polizza, che deve essere stipulata dal contraente in Italia e prima dell'inizio del viaggio.

Viaggio di Andata: il viaggio iniziale dalla vostra residenza in Italia, con veicolo a motore, treno, aereo o imbarcazione. In caso di prenotazione di più tratte distinte come parte di uno stesso viaggio, l'intero viaggio verrà considerato iniziato nel momento in cui avrà inizio la prima tratta di viaggio.

Viaggio di Ritorno: la tratta iniziale del viaggio di ritorno verso l'Italia, con veicolo a motore, treno, aereo o imbarcazione.

Voi/Vostro: vedi "Assicurato".

VIAGGI SICURI – ANNULLAMENTO VIAGGIO

Tipo di copertura	Massimale per persona	Scoperto
Annullamento Viaggio	Fino a € 5.000	10% min. € 80*

* Si rimanda alle condizioni particolari: Polizza Viaggi Sicuri Annullamento, Art.6 Scoperto di Garanzia

INFORMAZIONI TARIFFARIE E ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Validità contrattuale: il contratto assicurativo è valido se stipulato per persona domiciliata o residente in **Italia**. La copertura assicurativa ha validità ed effetto per viaggi con partenza dall'**Italia** purchè la polizza sia stipulata entro 48 ore dalla data di prenotazione del viaggio, o contestualmente alla prenotazione se il viaggio ha inizio entro 14 giorni di calendario dalla prenotazione; la copertura scade all'inizio del Viaggio di Andata.

Zone e Paesi a rischio: Aree geografiche relativamente alle quali, per motivi ambientali, meteorologici, sociali, attività terroristiche, insurrezioni o conflitti in corso, potrebbe non essere possibile sottoscrivere un contratto di **Assicurazione**. Al fine di sapere se è possibile stipulare la polizza vi consigliamo di consultare il sito **www.viaggiasesicuri.it** del Ministero Affari Esteri alla voce Viaggiare Sicuri inserendo il Paese di destinazione in cui volete recarvi. La **Società** non copre le destinazioni per cui è in essere uno sconsiglio da parte del Ministero Affari Esteri.

PRIVACY

Con il presente documento desideriamo informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi.

PKC Associates Ltd (d'ora in poi PKC) con sede in Corso D'Augusto 118, 47921 Rimini e in qualità di Responsabile del trattamento gestisce, raccoglie e tratta i dati personali per conto di ERGO Reiseversicherung AG (d'ora in poi ERGO), quale Titolare del trattamento (e con sede legale in Via Pola 9, 20124 Milano).

1. Quali dati sono trattati

Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all'evento assicurato (il viaggio), informazioni relative al Suo stato di salute ed ai rischi da coprire, informazioni sul tipo e livello di polizza, sul premio applicato, sui sinistri occorsi nonché, con il Suo consenso, dati relativi alle sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti.

2. Modalità del trattamento

Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza.

3. Finalità del trattamento

3.1 Finalità contrattuali e di legge

In riferimento al punto n. 1. sopra riportato, tali dati saranno trattati per le seguenti finalità:

- perfezionamento del contratto assicurativo e le eventuali modifiche o cancellazioni dello stesso;
- adempimento degli obblighi contrattuali nei suoi confronti;
- gestione di eventuali sinistri e casi di assistenza sanitaria durante il periodo assicurativo;
- svolgimento di verifiche al fine di contrastare comportamenti illeciti o fraudolenti.
- per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate;

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel paragrafo 3.1, comporterà l'impossibilità per PKC ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.

3.2 Finalità promozionali e di profilazione

Dietro il Suo consenso, da esprimere durante la procedura d'acquisto online del nostro sito web, effettueremo:

- ricerche di mercato, rilevazioni della qualità dei prodotti e servizi resi.
- invio di comunicazioni email per la vendita di prodotti assicurativi e servizi di PKC.
- attività di marketing e remarketing (esempio: Google Adwords, Facebook).
- I Suoi dati personali acquisiti tramite il nostro account sui social network, per esempio quando ci ha effettuato una richiesta di informazioni, potrebbero essere utilizzati per gestire le Sue richieste.
- PKC utilizza alcuni cookies, anche di terze parti, come indicato nel dettaglio nell'apposita informativa "utilizzo dei cookies" presente sul nostro sito web (link: www.viaggisicuri.com/cookies).

Per quanto riguarda le informative e metodi di raccolta dei dati personali di società terze come ad esempio Facebook e Google, La informiamo che non ne siamo responsabili.

In riferimento ai punti elencati nel paragrafo 3.2, potrà in ogni momento richiedere la cancellazione dei suoi dati scrivendo a privacy@pkctravelinsurance.com.

4. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.

I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche ed Organi di vigilanza (IVASS).

Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:

- società del Gruppo ERGO;
- fornitori di servizi informatici e telematici;
- società che organizzano ed erogano le prestazioni di assistenza previste dal contratto assicurativo;
- società che gestiscono sistemi di pagamento;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
- fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
- fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
- fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
- società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
- società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
- società di revisione contabile;
- dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi di ERGO e PKC.

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel presente paragrafo, comporterà l'impossibilità per PKC ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.

5. Trasferimenti all'estero di dati personali

In alcuni casi ERGO e PKC potranno trasferire dati personali in Paesi esteri per legittimo interesse. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l'adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. Ulteriori informazioni su tali garanzie possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.

La mancata prestazione del consenso ai punti elencati nel presente paragrafo, comporterà l'impossibilità per PKC ed ERGO di fornire i servizi da Lei richiesti.

6. Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso e la portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti, potrà scrivere a privacy@pkctravelinsurance.com.

CONDIZIONI DI POLIZZA DI ERGO REISEVERSICHERUNG AG/ VIAGGI SICURI VSE20A

Le seguenti Condizioni di Polizza, dall'art. 1 all'art. 14, si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggi Sicuri Sottoscritta da ERGO Reiseversicherung AG.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Persone assicurate

Soggetti assicurati sono le persone fisiche nominativamente indicate nel certificato di **Assicurazione**, o quelle facenti parte del gruppo di persone descritto nel detto documento assicurativo.

Art. 2 Viaggio

L'**Assicurazione** è prestata per lo specifico viaggio indicato nel Certificato di Polizza.

Art. 3 Decorrenza e durata del contratto

La **Garanzia**:

- a. deve essere stipulata entro 48 ore dalla data di prenotazione del viaggio, o contestualmente alla prenotazione se il viaggio ha inizio entro 14 giorni di calendario dalla prenotazione;
- b. inizia dalla data e all'ora di emissione riportata sul certificato di polizza e scade all'inizio del Viaggio di Andata.

Art. 4 Premio

- a. Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'**Assicurazione** ha effetto dalla data e dall'ora di emissione indicate sul certificato di polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno e all'ora del pagamento stesso, ma comunque prima della partenza dall'Italia.
- b. Per l'applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro.
- c. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la **Società** si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile al fatto del contraente.

Art. 5 Esclusioni

La **Società** non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. malattie preesistenti, cioè malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti anteriori alla data di inizio della copertura e note all'Assicurato;
- b. patologie in fase acuta sorte prima della partenza e viaggi intrapresi contro il parere medico;
- c. viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici, visite prevedibili o già programmate;
- d. malattia terminale diagnosticata prima della stipula della polizza assicurativa;
- e. malattie mentali, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, **Terrorismo**, incidente aereo).
- f. intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
- g. parto, parto prematuro e puerperio. Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione; minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo dell'assicurato, interruzione volontaria della gravidanza.
- h. eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza;
- i. espianto e/o trapianto di organi;
- j. dolo, condotte illecite, colpa grave o incuria dell'**Assicurato**, suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
- k. guerra (anche civile, dichiarata o meno), scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, sabotaggio e vandalismo, **Direttamento, Atti di Terrorismo Nucleare, Chimico, Biologico e Terrorismo**.
- l. Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo;
- m. **Eventi** derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- n. chiunque nei 12 mesi antecedenti l'emissione della polizza sia stato ricoverato in ospedale o casa di cura;
- o. chiunque riceve o è in lista d'attesa per ricevere trattamenti in ospedale o casa di cura;
- p. richieste non denunciate direttamente e per iscritto a **sinistri@pkctravelinsurance.com** entro i termini previsti nella Sezione Annullamento delle Condizioni di Polizza;
- q. quarantena e/o pandemia (dichiarata dall'OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- r. tasse, incluse le tasse aeroportuali, visti e premi assicurativi, costi di gestione pratica e di transazione informatica;
- s. qualsiasi richiesta di indennizzo causato da eventi naturali, catastrofici, eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, tsunami;
- t. qualsiasi richiesta di indennizzo per annullamento a causa di eventi per i quali diventa impossibile intraprendere il viaggio, di cui si era a conoscenza al momento della prenotazione;
- u. qualsiasi richiesta di indennizzo per annullamento se causato da fallimento o inadempienza contrattuale da parte del vettore o organizzatore del viaggio (compagnia aerea, tour operator, ecc.);
- v. qualsiasi richiesta di indennizzo per coperture assicurative stipulate per zone e paesi a rischio.
- w. cause ed **Eventi** non adeguatamente documentati.

Art. 6 Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a. Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la **Società** non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- b. La **Società** declina ogni responsabilità per ritardi od inadempimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

c. Clausola Sanzioni ed Embargo: La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.

Art. 7 Persone non assicurabili

- a. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da AIDS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive. Qualora una o più delle malattie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile;
- b. Non sono assicurabili le persone non domiciliate o residenti in **Italia**;
- c. Non sono assicurabili le persone che hanno compiuto 66 anni. Tuttavia, per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l'**Assicurazione** mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza, come precisato con l'art. 3 delle Condizioni Generali.

Art. 8 Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso telefonico/scritto secondo le modalità prevista nella Sezione Annullamento della presente polizza (paragrafo: "**Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**").

Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell'art. 1914, comma 1°, del Codice Civile. L'**Assicurato** riconosce alla **Società** il diritto di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nella Sezione disciplinante la singola **Garanzia**, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. L'**Assicurato** libera dal segreto professionale, nei confronti della **Società**, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 9 Diritto di rivalsa

Alla **Società** spetta, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, diritto di surrogazione verso i terzi responsabili.

Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'**Assicurato**, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Assistenza** o all'indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 11 Prescrizione

I diritti, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, derivanti dal contratto di **Assicurazione** (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all'**Assistenza** e/o all'indennizzo.

Art. 12 Modifiche dell'Assicurazione, clausole o accordi particolari. Forma delle comunicazioni da parte dell'Assicurato

Le eventuali modifiche dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni che l'**Assicurato** è tenuto a fare, per essere valide, devono essere firmate e inviate alla **Società** e formalmente accettate dalla stessa.

Art. 13 Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 Codice Civile. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. L'assicuratore che ha pagato il danno ha il diritto di regresso contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.

Art. 14 Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

La presente **Assicurazione** è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

POLIZZA VIAGGI SICURI ANNULLAMENTO

Condizioni particolari

La **Garanzia** viene prestata per i capitali indicati nel Modulo delle Coperture e se ne è stato pagato il relativo premio.

1. Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** indennizza l'**Assicurato** per tutte le spese di viaggio che ha pagato o si è impegnato a pagare prima della data di partenza del viaggio e che non può recuperare in relazione alla parte del viaggio che è costretto a cancellare fino all'importo evidenziato nel Modulo, sempre che:

- a. l'**Evento** che ha prodotto i danni era imprevedibile al momento in cui il viaggio era stato prenotato;
- b. l'annullamento è stato determinato da questo **Evento**;

Per le persone collegate all'Assicurato la Garanzia Annullamento è limitata agli eventi a e b dell'art. 2.

2. Eventi assicurati

Gli eventi di cui all'articolo precedente sono assicurati se dipendenti da:

- a. morte;
- b. malattia o infortunio imprevedibili di gravità tale da comportare l'impossibilità di viaggiare;
- c. gravidanza confermata dall'ospedale o medico curante successivamente all'acquisto della Polizza e successivamente alla prenotazione del viaggio assicurato, purché l'Assicurato annulli immediatamente (entro sette giorni) il viaggio prenotato;
- d. danneggiamento della abitazione privata di proprietà o relativamente alla quale l'**Assicurato** è titolare di un diritto reale o personale di godimento a causa di incendio, esplosione, tempesta, fulmine, allagamento, a condizione che siano danni ingenti o che sia richiesta la presenza dell'**Assicurato** in ordine all'accertamento o al chiarimento dei fatti e/o danni.
- e. citazione o convocazione avanti il tribunale penale o convocazione in qualità di giudice popolare;

3. Persone collegate all'Assicurato

Sono considerate persone collegate all'**Assicurato**:

- a. I **Parenti Prossimi** dell'**Assicurato**;
- b. Nel caso in cui l'**Assicurato** partecipi ad un viaggio con due o più persone che non siano **Parenti Prossimi** o con altri nuclei familiari, in caso di Annullamento, la **Società** coprirà l'**Assicurato** direttamente coinvolto ed uno solo dei **Compagni di Viaggio** purché sia **Assicurato** con lo stesso Certificato.

4. Esclusioni

L'Assicurazione non copre:

- a. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento in relazione a Certificati Assicurativi non emessi entro 48 ore dalla data di prenotazione o contestualmente alla prenotazione se il viaggio ha inizio entro 14 giorni di calendario dalla prenotazione;
- b. Richieste di Indennizzo per Annullamento non comunicate a PKC Associates Ltd entro 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è verificato l' **Evento** che ha determinato la rinuncia;
- c. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo in seguito a malattia derivante da patologie croniche o preesistenti dell'**Assicurato**, **Parente Prossimo** o **Compagno di Viaggio**;
- d. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per le quali l'**Assicurato** non ha denunciato il sinistro stesso a tutte le assicurazioni coinvolte entro i termini stabiliti dalle singole Compagnie Assicurative come da art. 1910 del C.C.;
- e. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento se dovuta ad incompleta o carente documentazione necessaria al viaggio (passaporto, visti, carta d'identità, certificati di vaccinazione, ecc.);
- f. Le spese sostenute a causa del Vostro rifiuto di viaggiare o proseguire il viaggio o della perdita di interesse nel viaggio a causa di: problemi di carattere economico o lavorativo; spese che verranno sostenute dal Tour Operator/fornitore di servizi, dall'hotel o dalla compagnia aerea; ritardo nell'iniziare il viaggio, o maggiorazioni del prezzo applicate dal Tour Operator/fornitore di servizi a causa dell'aumento dei prezzi base della brochure;
- g. Esborsi a seguito di circostanze che si potevano ragionevolmente prevedere al momento della prenotazione del Vostro viaggio o dell'emissione del Certificato di **Assicurazione**;
- h. Qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto in conseguenza della mancata comunicazione da parte Vostra all'Agenzia di Viaggio e/o al Tour Operator e/o Vettore di trasporto o Hotel immediatamente dopo che venga a conoscenza della necessità di cancellare o ridurre il viaggio prenotato;
- i. Disposizioni governative, o restrizioni valutarie, o atti o omissioni o mancanze da parte del vettore del trasporto, o dell'alloggio, o di un agente mediante il quale sono stati fatti gli accordi per il viaggio;
- j. Costi di gestione pratica, di transazione informatica, le tasse aeroportuali, quote assicurative e visti;
- k. Qualsiasi Richiesta di Indennizzo per Annullamento dovuta ad esigenze professionali.
- l. Mancata comunicazione dell'indirizzo e numero telefonico di telefono fisso ove sono reperibili le persone indicate al punto 3. Persone collegate all'Assicurato e l'Assicurato stesso.
- m. per quanto non diversamente specificato si rinvia alle altre esclusioni presenti nelle Condizioni Generali, art. 5.

5. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

5.1 In caso di sinistro l'**Assicurato**, o chi per esso, entro 24 ore dall'evento che ha portato all'Annullamento è obbligato:

- a. Ad informare tempestivamente la/le società con cui è/sono stata/e effettuata/e la/le prenotazione/i del viaggio: strutture ricettive, compagnie aeree, agenzie viaggio online (Online Travel Agencies, OLTA), agenzia viaggio, Tour Operator o altri fornitori di servizi. La **Società** rimborserà le penali esistenti alla data in cui si è verificato l'**evento** che ha portato all'Annullamento. Un'eventuale maggiorazione di penale addebitata dal Tour Operator/fornitore di servizi in conseguenza di un ritardo da parte dell'**Assicurato** nel segnalare l'Annullamento, resterà a carico dell'**Assicurato**.
- b. A fare immediata denuncia telefonica a PKC Associates Ltd al n° tel: **+39 0541 51171** comunicando oltre agli estremi del sinistro e del Certificato Assicurativo, la reperibilità durante la malattia dell'**Assicurato** o della persona che ha causato l'Annullamento. L'**Assicurato** deve comunicare Cognome, Nome, Indirizzo, anche se temporaneo e numero telefonico di telefono fisso, al fine di permettere alla **Società** di avvalersi del diritto di richiedere una visita medica per confermare che lo stato di salute dell'**Assicurato** o della persona che ha causato l'Annullamento sia tale da impedirgli di viaggiare.
- c. A comunicare la rinuncia a Compagnie Assicurative che assieme alla **Società** coprono lo stesso rischio come da art. 1910 del C.C.. Nel caso in cui il viaggio sia un pacchetto organizzato da un Tour Operator, è importante controllare le coperture assicurative incluse nel pacchetto.
- d. Ad inviare via email a sinistri@pkctravelinsurance.com o fax allo **+39 0541 709258** copia del certificato medico che specifichi la malattia che ha portato all'Annullamento ed i giorni di prognosi. Per verificare che tale documentazione sia stata inviata entro 24 ore dall'evento, farà fede la data di invio dell'email o fax da parte dell'**Assicurato**.

Non verranno risarciti i sinistri denunciati oltre 5 giorni di calendario dal giorno stesso in cui si è manifestato l'evento che ha determinato la rinuncia.

5.2 L'**Assicurato** deve fornire a PKC Associates Ltd la seguente documentazione in originale:

- a. certificato di **Assicurazione**, documenti di prenotazione e fattura recante le penali di annullamento;
- b. in caso di infortunio, malattie gravi imprevedibili, gravidanza, un certificato medico in cui vengano specificate la diagnosi, la patologia, la prognosi e l'impossibilità ad intraprendere il viaggio;
- c. in caso di morte, certificato di morte;
- d. in caso di danneggiamento di beni materiali, un'adeguata certificazione (ad esempio un rapporto di polizia);
- e. in caso di annullamento della prenotazione di una casa vacanza, camper o caravan, una conferma scritta da parte del soggetto o del rappresentante legale dell'ente o società che aveva nella propria disponibilità i suddetti beni, attestante l'oggettiva impossibilità di ricollocare nel medesimo periodo il bene.
- f. a comunicare la presenza di altra **Assicurazione** viaggio stipulata per lo stesso viaggio.

5.3 A richiesta di PKC Associates Ltd, l'**Assicurato** dovrà:

- a. presentare un certificato di inabilità al lavoro e se necessario un certificato medico di uno specialista;
- b. consentire a PKC Associates Ltd le indagini sull'inabilità a viaggiare a causa di infortunio o di imprevista malattia grave attestata da un certificato medico di uno specialista;
- c. consentire gli accertamenti medici e di un'eventuale visita medica a **Domicilio** al fine di confermare che le condizioni di salute dell'**Assicurato** o persona a lui collegata che ha causato l'annullamento siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

5.4 Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come disposto dall'art. 8 delle Condizioni di Polizza.

6. Scoperto di Garanzia

- a. In caso di malattia senza ricovero la presente **Garanzia** viene prestata con uno **scoperto del 10%** dell'importo della penale, con un **minimo di € 80** a persona a carico dell'**Assicurato**.
- b. In caso di morte o ricovero ospedaliero con degenza minima di 3 giorni verrà applicata una **franchigia** di € 80,00 per ogni **Assicurato**.

c. Qualora l'**Assicurato** o chi per lui, non denunci il sinistro **entro 24 ore dall'Evento** che ha portato all'annullamento (come specificato in **Obblighi dell'Assicurato**), lo scoperto a suo carico si intende **elevato a 25% della penale** (con un minimo di € 80) per ogni **Assicurato**.

7. Massimale Assicurato

a. Il massimale deve essere pari al prezzo pieno del viaggio. Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esempio per programmi facoltativi) è anch'esso coperto da **Assicurazione**, a condizione che sia stato espressamente incluso nel massimale.

b. Se il massimale è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la **Società**, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto.

ERGO Reiseversicherung AG

Sede Legale
Thomas-Dehler-Str. 2
81737 München
Germania
www.reiseversicherung.de

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Pola 9,
20124 Milano
Tel. +39 02.7641 6652
Fax. +39 02.7641 6862
www.ergoassicurazioneviaggi.it

ERGO

Assicurazione Viaggi

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. Strumenti di pagamento elettronici nella forma on line.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n.209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati dell'intermediario iscritto all'Elenco annesso al Registro degli Intermediari assicurativi per il quale è svolta l'attività

Dati anagrafici dell'intermediario	PKC Associates Ltd
Stato membro in cui l'intermediario è registrato	Regno Unito
Numero di registrazione Stato d'origine	312339
Autorità di vigilanza dello stato membro di origine	Financial Conduct Authority
Indirizzo sede secondaria in Italia	Corso D'Augusto 118 int. 6 47921 Rimini
Numero iscrizione al registro	UE00008188
Recapito telefonico	0541 51171
Indirizzo internet	www.viaggisicuri.com
Indirizzo di posta elettronica	info@pkctravelinsurance.com
Indirizzo PEC	pkcassociates@pec.it
Responsabile dell'attività di intermediazione:	Laura Victoria Migani n. iscrizione E000519053
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta:	IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a) L'Intermediario PKC Associates Ltd agisce per conto della Compagnia Ergo Reiseversicherung AG, di cui vengono distribuiti i prodotti.
- b) L'Intermediario non ha in corso rapporti di libera collaborazione con altri intermediari assicurativi ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221.

Con riferimento al pagamento dei premi:

L'Intermediario informa che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a) Natura del compenso percepito dall'intermediario: commissione inclusa nel premio assicurativo.
- b) Non viene effettuata intermediazione di polizze R.C. Auto sul portale www.viaggisicuri.com.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'Intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- b) Un'impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società per la quale l'intermediario opera.
- c) L'Intermediario dichiara che propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente contratti di una o più imprese di assicurazione e di fornire attività di consulenza. L'intermediario ha rapporti di affari con le seguenti Compagnie: ERGO Reiseversicherung AG.

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) L'impresa preponente gestisce i reclami che riguardano il comportamento dell'intermediario che entra in contatto con il cliente e dei dipendenti/collaboratori di quest'ultimo. L'impresa fornisce riscontro scritto al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di risposta da parte dell'Intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n.21 – 00187 Roma, allegando la

documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario all'indirizzo di posta elettronica reclami@pkctravelinsurance.com – PEC: pkcassociates@pec.it.

ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Pola 9 – 20124 - Milano - Fax: +39 02 76 41 68 62 - ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.

- c) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.